QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXIX n° 9 15 maggio 2017

IN QUESTO NUMERO

1. **Elezioni Cariche Sociali di Confagricoltura Bologna - Convocazione Assemblee Zonali.**
2. **Elezioni Cariche Sociali di Confagricoltura Bologna - Convocazione Assemblea generale Ordinaria dei Soci.**
3. **SISTRI: soggetti obbligati e circuiti organizzati di raccolta.**
4. **Manovra correttiva 2017- Misure fiscali.**
5. **Accordo FCA – Confagricoltura.**

1) Elezioni Cariche Sociali di Confagricoltura Bologna.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ZONALI

A norma dell'art. 10 dello Statuto della Confagricoltura sono convocate le Assemblee zonali per il rinnovo delle cariche sociali.

Le elezioni si terranno a livello zonale sia per quanto attiene i Sindacati di Categoria sia per quanto attiene le Sezioni di Prodotto; parimenti, a livello zonale, sarà eletto il Comitato di Zona e le relative cariche.

I soci eleggeranno, mediante tre distinte schede di votazione i predetti organismi.

Le elezioni di cui sopra sono fissate per il giorno **giovedì 25 maggio 2017 a partire dalle ore 9.00 sino alle ore 17.30,** presso i seguenti uffici di zona:

- Ufficio zona di Bologna: via Tosarelli, n. 155, Villanova di Castenaso (Bo)
- Ufficio zona di Bazzano: via Calzolara, n. 22, Bazzano (Bo)
- Ufficio zona di Imola: via Gronchi, n. 124, Imola (Bo)
- Ufficio zona di S. Giorgio di Piano: via della Libertà, n. 95, San Giorgio di Piano (Bo)
- Ufficio zona di S. Giovanni in Persiceto: P.zza del Popolo, n. 6, San Giovanni in Persiceto (Bo)

(Il Presidente, Gianni Tosi)

2) Elezioni Cariche Sociali di Confagricoltura Bologna.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

E' convocata per il giorno domenica 30/04/2017 alle ore 8.00 in 1° convocazione, e **giovedì 8 giugno 2017, alle ore 9.30** in 2° convocazione, presso l'HOTEL SAVOIA REGENCY (Via del Pilastro, n. 2, Bologna), l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea seguirà il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna anno 2016
3. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2017 – 2019: elezione del Presidente, dei Due Vicepresidenti, degli otto componenti del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri

Varie ed eventuali

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

N.B. Si ricorda agli associati che, ai sensi del vigente Statuto della Confagricoltura di Bologna, **le candidature dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, e quindi entro il 24 maggio 2017, sottoscritte da almeno dieci soci.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria di Confagricoltura Bologna (Dott. ssa Maria Stefania Devescovi, Tel. 051/783919; E-mail. bologna@confagricoltura.it oppure s.devescovi@confagricolturabologna.it).

(Il Presidente, Gianni Tosi)

3) SISTRI: soggetti obbligati e circuiti organizzati di raccolta.

Si ricorda ai Sig.ri Associati che tra i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI (sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti), stabiliti dalla Normativa, ci sono:

- Gli enti e le Imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, **esclusi indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.**

Pertanto le aziende agricole con più di 10 dipendenti, determinati secondo il calcolo delle U.L.A. annue cosi come stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005, per mantenere l'esonero dall'iscrizione al SISTRI devono aderire ad un circuito organizzato di raccolta. Tra i circuiti organizzati presenti nel nostro territorio ricordiamo:

Accordo di Programma per i comuni della Provincia di Bologna, sottoscritto in data 26/11/2013 tra associazioni di categoria, gestori di centri di raccolta autorizzati e dall'amministrazione Pubblica che permette agli agricoltori, nei giorni previsti, di conferire rifiuti speciali pericolosi nel limite dei 30kg per trasporto e i rifiuti speciali non pericolosi senza alcun limite.

Il trasporto deve essere effettuato in conto proprio e con mezzi propri e deve essere accompagnato dal Contratto di Gestione preventivamente sottoscritto dal Gestore dell'impianto e dall'azienda.

Convenzione con Specialtrasporti S.r.l.: prevede il ritiro dei rifiuti presso l'azienda agricola con il sistema Porta a Porta. L'impresa effettua una prenotazione attraverso una predisposta modulistica con la quale fornisce i dati aziendali, le tipologie e i quantitativi approssimativi dei rifiuti agricoli che si intende conferire.

I ritiri sono organizzati in due periodi dell'anno con due distinte date di prenotazione, per le prenotazioni entro **1/06/ 2017** il ritiro viene effettuato tra giugno e luglio 2017, per le prenotazioni effettuate entro il **1/09/2017** i ritiri

verranno effettuati tra ottobre e novembre 2017.
Specialtrasporti s.r.l. provvede a gestire i trasporti e a fornire la modulistica (formulario F.I.R.) necessaria a dimostrare l'avvenuta consegna dei rifiuti.
Convenzione con Cascina Pulita srl : anche in questo caso si utilizza il sistema del ritiro porta a porta, prevedendo la consegna di contenitori in comodato gratuito, all'interno dei quali l'azienda deve stoccare i rifiuti fino al ritiro.
Cascina Pulita prevede soluzioni diverse per la gestione dei rifiuti, pertanto in caso di interesse invitiamo le aziende a chiedere il contatto del tecnico Cascina Pulita di zona che provvederà ad effettuare un preventivo personalizzato.
Anche Cascina Pulita S.r.l. provvede alla gestione dei trasporti e alla compilazione dei Formulari di trasporto.
Resta inteso che oggi indipendentemente dal SISTRI e dalla modalità di gestione dei rifiuti, **le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile , assolvono l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.**
Per maggiori informazioni siete pregati di contattare il vostro ufficio zona di riferimento.
(S. Santoni)

4) Manovra correttiva 2017- Misure fiscali.

Con la pubblicazione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 sono state introdotte importanti disposizioni in materia fiscale che riguardano l'IVA, il contenzioso tributario, ed altri specifici settori d'intervento. Si riepilogano, di seguito, quelle di maggiore interesse per il settore agricolo.

Contrasto alle indebite compensazioni

Dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto, al fine di contrastare i fenomeni delle indebite compensazioni delle imposte, è disposta la riduzione delle soglie (importi dei crediti) a partire dalle quali si rende necessaria l'apposizione del visto di conformità, con l'estensione dell'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (entratel, ecc.) per l'effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA. In base alle nuove disposizioni:

- **è ridotto da 15 mila a 5 mila euro** il limite al di sopra del quale sorge l'obbligo di apposizione del visto di conformità per l'utilizzazione dei crediti in compensazione orizzontale derivanti dalle dichiarazioni annuali IVA, Redditi, Irap e ritenute alla fonte.

Resta invariata la non obbligatorietà del visto per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali presenti nel Mod. IVA TR, ed il limite di 30 mila euro al di sopra del quale è necessario il visto di conformità per i rimborsi IVA;

- è prevista un'apposita fattispecie sanzionatoria per le compensazioni in mancanza del visto ovvero con visto apposto da soggetto non abilitato.

Difatti, oltre al recupero dell'ammontare del credito utilizzato, si applica la sanzione del 30 per cento degli importi indebitamente utilizzati; inoltre, si dispone il contestuale divieto di applicabilità della procedura della compensazione, a norma dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, nel caso di restituzione di crediti d'imposta non correttamente utilizzati;

- è disposto l'utilizzo generalizzato, **per i soggetti titolari di partita IVA**, dei soli canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per l'inoltro dei Mod. F24 (F24 web, on line, cumulativo, con addebito unico) recanti importi in compensazione o con saldo zero, **con esclusione,** quindi, **della modalità "home banking";**
- per le compensazioni dei crediti diversi dall'IVA, continua a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale.

Di conseguenza, è sempre possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione dall'inizio del periodo d' imposta e inviare successivamente la dichiarazione munita del visto entro i termini ordinari.

Nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA

Con modifica degli artt. 19 e 25 del DPR n. 633/72, è stabilito che il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti deve essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
Prima della modifica il termine era fissato con la dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui era sorto il diritto.
Correlativamente, la registrazione delle fatture relative ai beni e ai servizi acquistati deve essere effettuata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento).

Regime fiscale delle locazioni brevi

E' estesa anche ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulate a decorrere dal 1 giugno 2017, intendendo per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono

la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, la disciplina, **previa opzione, della cedolare secca,** di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, con l'aliquota del 21 per cento.
La disposizione in esame, si applica per i contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dall'esercizio d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, e ai contratti di sublocazione ovvero ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle stesse condizioni.
Nel caso in cui i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai suddetti contratti, sono tenuti, in qualità di sostituti d'imposta ad effettuare una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito, provvedendo al relativo versamento e al rilascio dell'apposita certificazione del sostituto d'imposta.
Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

Ampliamento dell'ambito applicativo del c.d. "Split payment" (Scissione dei pagamenti IVA)

La misura prevede l'estensione del meccanismo secondo cui, a norma dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 l'IVA esposta in fattura dal cedente o prestatore, non viene più pagata a quest'ultimo, ma attraverso la "scissione del pagamento" (split payment) è versata dai cessionari o committenti, rientranti nell'ambito applicativo della disposizione, direttamente all'Erario, sempre che si tratti di acquisti di beni e servizi per i quali i predetti soggetti non risultino debitori d'imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime del "reverse charge" (inversione contabile).
E' disposto che lo split payment, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni, già destinatarie dell'istituto si applichi anche alle imprese controllate in via diretta o indiretta dallo Stato, a quelle degli enti locali e alle società quotate nel Ftse Mib.
Questa misura si applica fino al 2020. Inoltre, lo split payment si estende anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente professionisti), che prima erano esclusi.
Le modifiche in esame si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017, previa emanazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle relative disposizioni di attuazione.
In ordine alle ricadute applicative per le imprese agricole, si segnala che l'Agenzia delle entrate ha precisato che lo split payment non si applica nei casi in cui le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione usufruiscano di regimi forfettari di determinazione dell'imposta, ricomprendendo, ad esempio, il caso delle imprese agricole che applicano il regime speciale IVA ex art. 34 del DPR n. 633/72 e quelle che effettuano prestazioni di servizi, a cui torna applicabile la detrazione forfettaria, ex art. 34-bis dello stesso DPR n. 633/72.
Pertanto, si ritiene, che la suddetta esclusione debba valere anche per le forniture, effettuate dagli stessi soggetti (forfettari), nei confronti dei nuovi destinatari delle misure di ampliamento dell'istituto dello split payment.
(E. Cricca)

5) Accordo FCA – Confagricoltura.

Confagricoltura ha di recente rinnovato la convenzione con FCA (Fiat - Chrysler Automobilies) contenente condizioni speciali d'acquisto riservata a soci e dipendenti di Confagricoltura, per autoveicoli dei marchi FIAT, LANCIA, Alfa Romeo, JEEP e FIAT Professional (trasporto merci).
L'accordo è valido per tutti i concessionari sul territorio italiano, dal 25/01/2017 sino al 31/12/2017 e comunque immatricolati entro il 31/12/2017; prevede sconti da un minimo del 2,5% ad un massimo del 30%.
Per ogni ulteriore informazione in merito, e per prendere visione dell'accordo, potete contattare i nostri uffici di zona.

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice **Confagricoltura Bologna** - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00

Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: ***www.confagricoltura.org/bologna***